



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 IN SEDUTA DEL 27/3/2013

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE.
----------------	---

Nell'anno duemilatredici addì 27 del mese di marzo alle ore 15:30 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco		X
2	Tiozzo Fasiolo Daniel	Presidente	X	
3	Fornaro Dario	Vice Presidente		X
4	Bullo Claudio	Vice Presidente		X
5	Mancini Massimo	Consigliere Anziano		X
6	Donin Renzo	Consigliere Comunale		X
7	Boscolo Bisto Mauro	Consigliere Comunale	X	
8	Montanariello Jonatan	Consigliere Comunale	X	
9	Boscolo Alessandro	Consigliere Comunale	X	
10	Pizzo Roberto	Consigliere Comunale	X	
11	Penzo Matteo	Consigliere Comunale	X	
12	Boscolo Papo Christian	Consigliere Comunale	X	
13	Tiozzo Compini Romina	Consigliere Comunale	X	
14	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
15	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
16	Ravagnan Andrea	Consigliere Comunale	X	
17	Voltolina Andrea	Consigliere Comunale	X	
18	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
19	Scarpa Gianfranco	Consigliere Comunale	X	
20	Boscolo Cappon Marcellino	Consigliere Comunale		X
21	Tiozzo Brasiola Daniele	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
23	Guarnieri Fortunato	Consigliere Comunale		X
24	Malaspina Massimiliano	Consigliere Comunale		X
25	Boscolo Gilberto	Consigliere Comunale	X	

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che si rende necessario disciplinare il servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico, per garantire la gestione e la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente, perseguendo altresì la finalità di far conoscere le normali regole di convivenza in ambiente rurale ed in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale;

ritenuto che il servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni che vengono espletate per garantire, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne;

visti:

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 *'Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D. lgs 11 maggio 1999 n.152'*;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale:
 - *n.2495 del 07 agosto 2006 "Recepimento regionale del D.M. 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" ;*
 - *n.2439 del 06 agosto 2007 "programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Integrazione e adeguamento delle disposizioni attuative di talune misure di cui al primo bando generale D.G.R. 12 febbraio 2008 n.199"*;
 - *n.1379 del 17 luglio 2012 "Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della Giunta regionale n.2070/2010"*;

richiamata la nota della Regione Veneto del 18.12.07 prot.n.712775 (acquisita al protocollo comunale al n.70469 in data 27.12.07), dalla quale risulta che il Comune di Chioggia rientra nell'elenco dei comuni parzialmente vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

visto l'elaborato predisposto dal Servizio competente e dato atto che in merito sono stati acquisiti i pareri da parte dell'A.U.L.S.S. n.14 - Servizio Prevenzione e Servizio Veterinario, dalla Provincia di Venezia - Ufficio Caccia e Pesca, per i diversi profili di competenza (prot.nn.47493 e 49827 rispettivamente del 18 e 31 ottobre u.s.) e dai seguenti Servizi comunali: Urbanistica, Territorio ed Ecologia ed Ambiente;

visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.08.00, n. 267;

visto lo Statuto comunale;

vista la determinazione Sindacale n. 4/2012 che assegna gli incarichi di direzione ai Dirigenti;

preso atto del parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

preso atto che sono stati presentati i sottoriportati emendamenti:

1. prot. n. 12781 del 25.03.2013 presentato dal Consigliere Montanariello Jonatan e successivamente ritirato:

all'art. 31, nell'ultimo capoverso aggiungere alla fine: "a garanzia della tutela della incolumità pubblica l'utilizzo dei prodotti fitosanitari potrà avvenire solo in presenza di condizioni atmosferiche che garantiscono il loro corretto impiego ed in ogni caso non potrà avvenire in prossimità di fabbricati in genere e relative aree di pertinenze per un raggio di almeno ml 20.00";

2. prot. n. 12787 del 25.03.2013 presentato dal Consigliere Montanariello Jonatan:

all'art. 50, prevedere che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, sia applicata per i trasgressori di questo regolamento, una cifra mai inferiore a € 100,00;

munito del parere favorevole (con la seguente precisazione: dopo la frase "ad un massimo di 500,00" si aggiunga la seguente frase: "euro, con il pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro," di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo, APPROVATO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 10 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), contrari 3 (Penzo Matteo, Boscolo Gilberto, Scarpa Gianfranco), astenuti 2 (Dolfin Marco e Ravagnan Andrea), espressi mediante sistema computerizzato, su 15 Consiglieri presenti;

3. prot. n. 12790 del 25.03.2013 presentato dal Consigliere Montanariello Jonatan:

all'art. 9, dopo "..... nelle ore notturne" e prima di "..... e dalle ore 13.00 alle ore 15.00" aggiungere "dalle ore 21.00 alle ore 07.00 nei giorni feriali e dalle 21.00 alle 09.00 nei giorni festivi";

munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo, APPROVATO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 10 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Lanza Marco, Ravagnan Andrea, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), contrari 2 (Boscolo Gilberto e Scarpa Gianfranco), astenuti 2 (Dolfin Marco e Voltolina Andrea), espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti;

4. prot. n. 12792 del 25.03.2013 presentato dal Consigliere Montanariello Jonatan:

all'art. 4, capoverso III "in attesa di smaltimento superiore a 90 giorni" aggiungere subito dopo la frase: "in ogni caso è fatto divieto di provvedere autonomamente al loro smaltimento";

munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo, APPROVATO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 11 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), contrari 2 (Dolfin Marco e Scarpa Gianfranco), astenuti 1 (Boscolo Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti;

5. prot. n. 12795 del 25.03.2013 presentato dal Consigliere Montanariello Jonatan:

all'art. 11, capoverso I "l'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi" aggiungere dopo la parola terzi: "in particolare a fabbricati di proprietà altrui e relative aree di pertinenza";

munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo, APPROVATO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 10 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan), contrari 1 (Scarpa Gianfranco), astenuti 2 (Penzo Matteo e Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato, su 13 Consiglieri presenti;

6. prot. n. 12871 del 26.03.2013 presentato dal Consigliere Montanariello Jonatan:

all'art. 29, sostituire il primo comma che così recita: "solo in casi di provata necessità e per tratti non superiori ai 10.00 m., è possibile tombinare fossi e canali con il solo scopo di creare nuovi accessi alle proprietà", con la seguente dicitura: "solo in casi di provata necessità e previo parere del Comune di Chioggia, è possibile tombinare fossi e canali con il solo scopo di creare nuovi accessi alle proprietà";

munito del parere contrario di regolarità tecnica con la seguente motivazione: "il comune non esprime parere ma autorizza" il parere è favorevole se al posto di "previo parere" viene indicato "previa autorizzazione", espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo.

Ciò premesso il Consigliere Montanariello Jonatan propone un emendamento all'emendamento al fine di accogliere l'indicazione del dirigente responsabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 12 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Penzo Matteo, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), contrari 2 (Dolfin Marco e Scarpa Gianfranco), astenuti 1 (Boscolo Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 15 Consiglieri presenti, APPROVA l'emendamento all'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento così emendato; IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 11 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Penzo Matteo, Boscolo Gilberto, Ravagnan Andrea, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Pizzo Roberto), contrari 2 (Dolfin Marco e Scarpa Gianfranco), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 13 Consiglieri presenti, APPROVA l'emendamento.

7. prot. n. 13041 del 26.03.2013 presentato dal Consigliere Boscolo Gilberto:

si propone di modificare l'art. 9 dopo aggiungendo la seguente frase:

..... ommissis, nei terreni agricoli a distanza inferiore di 100 ml dai centri abitati e di 50 ml dalle case sparse. Tali divieti non sono applicati nelle zone non comprese in tali fasce di rispetto. Munito del parere favorevole di regolarità tecnica con la seguente motivazione: "si osserva che tali limiti potrebbero risultare troppo ridotti in caso di immissione di rumore ad alto volume", espresso dal dirigente del settore dott. Michele Tiozzo.

Ciò premesso il Consigliere Boscolo Gilberto propone un emendamento all'emendamento al fine di accogliere l'indicazione del dirigente responsabile modificando l'emendamento come segue:

.... ommissis Tali divieti non si applicano nelle Z.T.O. "E" le Z.T.O. "E4" previste dal P.R.G. IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 12 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Boscolo Gilberto, Lanza Marco, Ravagnan Andrea, Scarpa Gianfranco, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Pizzo Roberto), contrari 4 (Penzo Matteo, Dolfin Marco, Voltolina Andrea, Montanariello Jonatan), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 16 Consiglieri presenti, APPROVA l'emendamento all'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento così emendato; IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 12 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Boscolo Gilberto, Lanza Marco, Ravagnan Andrea, Scarpa Gianfranco, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Pizzo Roberto), contrari 4 (Penzo Matteo, Dolfin Marco, Voltolina Andrea, Montanariello Jonatan), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 16 Consiglieri presenti, APPROVA l'emendamento.

ciò premesso,

Udito:

il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

il Presidente porre in votazione la proposta di regolamento così emendata dagli emendamenti approvati;

Partecipano alla votazione i seguenti Consiglieri: Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Boscolo Gilberto, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto, Penzo Matteo, Dolfin Marco;

con voti favorevoli 13, contrari //, astenuti 2 (Penzo Matteo e Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato, su 15 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A:

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto,

- 1) di approvare e di adottare l'elaborato, allegato al presente atto, predisposto dal Servizio Commercio quale "Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Chioggia" comprensivo degli emendamenti accolti;
- 2) di conferire, conseguentemente, mandato al Dirigente del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti necessari.



COMUNE DI CHIOGGIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del n.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Articolo 2 Servizio di polizia rurale
- Articolo 3 Definizioni

TITOLO II - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

- Articolo 4 Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Articolo 5 Riordino idraulico e manutenzione di fossati e canali
- Articolo 6 Potature di alberi e riordino ambientale
- Articolo 7 Accesso con mezzi non idonei
- Articolo 8 Accensione di fuochi
- Articolo 9 Impiego di mezzi e attrezzi rumorosi
- Articolo 10 Limitazioni nelle colture
- Articolo 11 Irrigazione
- Articolo 12 Animali al pascolo
- Articolo 13 Percorrenza di strade pubbliche con bestiame
- Articolo 14 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Articolo 15 Smaltimento degli stocchi
- Articolo 16 Apiari e alveari

TITOLO III - ATTIVITA' AGRICOLA E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

- Articolo 17 Normale attività agricola
- Articolo 18 Esercizio dell'attività venatoria
- Articolo 19 Disboscamenti

TITOLO IV – COSTRUZIONI RURALI

- Articolo 20 Case rurali
- Articolo 21 Caratteristiche dei ricoveri per attività zootecniche
- Articolo 22 Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini
- Articolo 23 Il libero deflusso delle acque

TITOLO V – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

- Articolo 24 Utilizzo della viabilità rurale
- Articolo 25 Obblighi dei frontisti
- Articolo 26 Diritto di passaggio
- Articolo 27 Occupazione delle strade
- Articolo 28 Alberi, siepi e coltivazioni prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico
- Articolo 29 Tombinatura di fossi e canali
- Articolo 30 Divieti

TITOLO VI - UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

- Articolo 31 Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

Articolo 32	Definizioni
Articolo 33	Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria
Articolo 34	Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari
Articolo 35	Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari
Articolo 36	Comunicazioni
Articolo 37	Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature
Articolo 38	Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature
Articolo 39	Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF
Articolo 40	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

TITOLO VII - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 41	Premessa
Articolo 42	Finalità
Articolo 43	Ambito di applicazione
Articolo 44	Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue
Articolo 45	Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente
Articolo 46	Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali, nell'ambito del territorio comunale non designato vulnerabile da nitrati di origine agricola
Articolo 47	Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone, nell'ambito del territorio comunale designato vulnerabile da nitrati di origine agricola
Articolo 48	Accumulo temporaneo
Articolo 49	Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

TITOLO VII - SANZIONI

Articolo 50	Sanzioni per la violazione delle norme del presente Regolamento
Articolo 51	Sanzioni accessorie
Articolo 52	Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53	Norme transitorie
-------------	-------------------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale negli ambiti del territorio comunale aventi destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Lo scopo del presente Regolamento è la gestione e la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente, perseguendo altresì la finalità di far conoscere le normali regole di convivenza in ambiente rurale ed in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale.

ARTICOLO 2 – Servizio di polizia rurale

Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni che vengono espletate per garantire, negli ambiti del territorio comunale individuati al precedente articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ARTICOLO 3 - Definizioni

Rispetto alle definizioni di seguito riportate sono comunque fatte salve le definizioni date dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme sovraordinate al presente Regolamento.

- Fondo: appezzamento di terreno destinato o meno alla coltivazione.
- Fondo intercluso: fondo non avente proprio accesso diretto alla pubblica via.
- Diritto di passaggio: facoltà di transitare attraverso fondi o vie di proprietà altrui.
- Scolina: scavo nel suolo ad andamento continuo per permettere il deflusso delle acque, all'interno e/o tra le proprietà private, avente larghezza variabile non superiore a 1,5 m.
- Fosso: scavo nel suolo ad andamento continuo per permettere il deflusso delle acque, all'interno e/o tra le proprietà, avente larghezza variabile usualmente compresa tra 1,5 m. e 5,00 m.
- Canale: scavo continuo nel suolo ad andamento continuo per permettere il deflusso delle acque, avente larghezza sempre superiore a 5,00 m; l'esercizio e la manutenzione sono di competenza dell'Ente gestore.
- Capofosso: fosso principale che raccoglie le acque di scolo dei campi per riversarle in un canale collettore esterno.
- Perimetro o bacino di bonificazione: area servita dalle opere del Consorzio di Bonifica.
- Tombinamento: sostituzione di tratti di fossi o canali a cielo aperto con tombini.
- Miglioramenti fondiari: opere eseguite su un fondo per modificarne le sistemazioni idraulico-agrarie (omogeneità delle quote, pendenze, scoline, ...) e altri investimenti fissi (opere irrigue, frutteti,...).
- Residui colturali: ciò che resta della coltura dopo la raccolta.
- Agrofarmaci: sostanze utilizzate per difendere le colture da avversità biotiche.
- Letame:

- materiale organico prodotto nelle concimaie, costituito dalla fermentazione di deiezioni di bestiame allevato su lettiera o allo stato brado;
- frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame zootecnico.

- Pollina: materiale organico costituito da deiezioni prodotte da animali volatili allevati su lettiera o in batteria.

- Compost: risultato della decomposizione e dell'umificazione di un misto di materie organiche (come ad esempio residui di potatura, scarti di cucina, letame, liquame, rifiuti del giardinaggio, ecc.) da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari. Il compost può essere utilizzato come fertilizzante su prati o prima dell'aratura.

- Costruzioni rurali: fabbricati destinati alla conduzione dell'attività agricola, ivi compresa l'abitazione degli agricoltori e dei dipendenti.

- Tunnel e serre mobili: strutture funzionali all'attività agricola, che non richiedono opere edilizie vere e proprie e atto abilitativo edilizio (salvo l'autorizzazione ambientale ove prescritto).

- Bosco (art. 14 della L.R. 52/1978 e s.m.i.): tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. I terreni privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali o per intervento dell'uomo, compreso l'incendio, conservano la classificazione a bosco.

Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate, con impianto di origine artificiale reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.

Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie. I boschi, come sopra definiti, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.

- Boschetto: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la sopra estesa definizione di "Bosco", ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq..

- Viabilità rurale: l'insieme delle strade comunali extra-urbane, vicinali e interpoderali nel Comune di Chioggia.

- Strada vicinale: strada locale aperta al pubblico transito, non iscritta nelle categorie delle strade statali, regionali, provinciali e comunali. La strada vicinale, se di proprietà di soggetti privati, è gravata da un diritto reale pubblico di uso del quale è necessario un titolo costitutivo o l'utilizzazione protrattasi per il periodo necessario all'usucapione del diritto. L'uso pubblico deriva dalla necessità di uso non limitata ai soli frontisti o proprietari per esigenze di circolazione o per raggiungere edifici o luoghi o altre vie di interesse collettivo. I frontisti o i proprietari non possono precludere l'uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall'aver o meno contribuito alle spese di realizzazione, né renderne più gravoso l'uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza.

- Strada interpoderale: si intende una strada rurale che conduce ad una pluralità di poderi o edifici privati nonché quella utile a raggiungere le coltivazioni. Si tratta di strada privata non aperta al pubblico transito, la cui manutenzione spetta ai proprietari o conduttori dei poderi che vi affacciano.

- Argine: opera di difesa passiva del territorio atta ad impedire alle acque di straripare.

TITOLO II TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

ARTICOLO 4 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

I proprietari o conduttori devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

I proprietari o conduttori devono effettuare lo sfalcio della vegetazione sviluppatasi sul terreno non coltivato quando questa raggiunga un'altezza di 50 cm. o quando questa crei disturbo, limitazione o danno a terzi.

In attesa di smaltimento, i film plastici e gli altri materiali di risulta derivanti dall'attività agricola possono essere accumulati sul terreno in modo ordinato, su un'area marginale di limitate dimensioni possibilmente non visibile dalla pubblica via, in via transitoria per un periodo non superiore a 90 giorni. In ogni caso è fatto divieto di provvedere autonomamente al loro smaltimento.

Nei casi di inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, e/o qualora si generi pericolo per l'incolumità dei cittadini o pericolo di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, il Sindaco intima con propria ordinanza l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e, in caso di inottemperanza, provvede all'esecuzione d'ufficio degli interventi stessi addebitandone i costi al trasgressore.

Fatti salvi i casi di cui al precedente comma 4 del presente articolo, gli interventi di pulizia o di riordino nei terreni agricoli incolti non possono essere eseguiti nel periodo da inizio aprile a fine luglio a tutela della fauna selvatica migratoria o stanziale nidificante. Il divieto d'intervento è esteso a tutte le parti del territorio ove sia accertata la presenza di esemplari della fauna sopra citata.

ARTICOLO 5 - Riordino idraulico e manutenzione di fossati e canali

A salvaguardia della fauna e ittiofauna presente nei siti, nelle operazioni di riordino idraulico degli alvei, di decespugliamento delle parti incolte, di risagomatura degli argini nonché di tombinamento di fossati o canali, è fatto obbligo di osservare quanto segue:

- a) nelle zone SIC/ZSC e ZPS e nelle Riserve Naturaliste tali operazioni debbono essere preventivamente autorizzate sulla base delle normative vigenti, dagli Enti o Uffici Comunali di competenza. Debbono essere eseguite le indagini preventive previste dalle normative vigenti (screening preliminare ed eventuale valutazione di incidenza ambientale) per la verifica della presenza o meno di fauna, ittiofauna rientranti negli allegati delle Direttive Europee (habitat ed uccelli);
- b) sono vietate le operazioni nella stagionalità incompatibile con le condizioni di letargia e di nidificazione delle specie di fauna presente;
- c) nelle sponde o rive dei canali o fossati sono vietate accensioni di fuochi o estirpazioni di sterpaglie tramite combustione;
- d) nelle sponde di fossati e canali è vietato l'uso di dissecanti/diserbanti. Deroghe a tale divieto possono essere effettuate in periodi lontani dalla letargia e nidificazione per comprovate esigenze di estirpazione di malerbe infestanti e persistenti;
- e) sulle sponde di fossati e canali o nelle aree sovrastanti ad esse sono vietati depositi anche temporanei di materiali plastici (teli pvc/pet, tubi di irrigazione da risulta, cassette ecc.);
- f) lo sfalcio meccanico con dispositivi a lama rotante o filo metallico/plastico o altro deve essere eseguito ad un'altezza minima dal suolo di 10 cm.

ARTICOLO 6 - Potature di alberi e riordino ambientale

A salvaguardia della fauna presente nei siti, nelle operazioni di potatura, abbattimento e riordino ambientale riguardanti gli alberi e le zone inselvatichite è fatto obbligo di osservare quanto segue:

- a) nelle zone SIC/ZSC e ZPS e nelle Riserve Naturaliste tali operazioni debbono essere preventivamente autorizzate sulla base delle normative vigenti dagli Enti o Uffici Comunali di competenza. Debbono essere eseguite le indagini preventive previste dalle normative vigenti (screening preliminare ed eventuale valutazione di incidenza ambientale) per la verifica della presenza o meno di fauna, stanziale e migratoria rientranti negli allegati delle Direttive Europee (habitat ed uccelli);
- b) sono vietate le operazioni nella stagionalità incompatibile con le condizioni di letargia e di nidificazione per la preservazione delle specie autoctone ed alloctone della fauna presente;
- c) si deve favorire la preservazione di alberi di alto fusto usufruiti con funzione di posatoio.

ARTICOLO 7 - Accesso con mezzi non idonei

Sui fondi agricoli non si può accedere con mezzi non abilitati alle lavorazioni e al trasporto (auto fuoristrada, moto da cross e similari). Tale divieto si estende anche a tutti i territori soggetti a tutela ambientale.

Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente i mezzi dei proprietari o conduttori e delle persone dagli stessi autorizzate, nonché i mezzi di sorveglianza, soccorso e pronto intervento.

ARTICOLO 8 - Accensione di fuochi

In tutto il territorio la bruciatura di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura è vietata ed è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

E' fatto divieto di eliminare ramaglie e altri residui vegetali mediante combustione all'aperto. Vanno favoriti il loro conferimento a centri di riutilizzo o il compostaggio in azienda nei limiti consentiti.

Potrà essere eseguito l'abbruciamento di essenze vegetali o di altro materiale vegetale per fini fitosanitari nei casi di necessità accertati dalle competenti autorità. L'abbruciamento dovrà avvenire adottando in ogni caso tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

E' consentita l'accensione di fuochi per la cottura di cibi. In tal caso il fuoco dovrà sempre essere presidiato e le fiamme ed il fumo non dovranno recare danno e disturbo a terzi.

ARTICOLO 9 - Impiego di mezzi e attrezzi rumorosi

E' vietato l'utilizzo di trebbie, trattori, motopompe, motofalciatrici, decespugliatori ed altri similari mezzi ed attrezzi rumorosi nelle ore notturne dalle ore 21.00 alle ore 07.00 nei giorni feriali e dalle 21.00 alle 09.00 nei giorni festivi e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Tali divieti non si applicano nelle Z.T.O. "E" le Z.T.O. "E4" previste dal P.R.G.

In caso di dimostrata necessità, il Servizio competente può autorizzare eventuali deroghe.

ARTICOLO 10 - Limitazioni nelle colture

Ciascun proprietario o conduttore può lavorare i suoi fondi rustici con le tecniche agrarie che riterrà più opportune o utili, purché nello svolgimento della sua attività non costituisca pericolo, disturbo, limitazione o danno a terzi ed osservi le norme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 11 - Irrigazione

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi in particolare a fabbricati di proprietà altrui e relative aree di pertinenza.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, il proprietario o conduttore dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione deve collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre deve realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

ARTICOLO 12 - Animali al pascolo

Gli animali al pascolo devono essere condotti e custoditi in modo tale da impedirne sbandamenti o fughe che possano cagionare danni a persone o a cose o ad altri animali, o intralcio alla circolazione stradale. I proprietari sono in ogni caso responsabili dei danni e delle lesioni procurate dai loro animali.

ARTICOLO 13 - Percorrenza di strade pubbliche con bestiame

Lungo le strade pubbliche la conduzione di bestiame è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico-funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre animali lungo strade caratterizzate da traffico intenso, a prescindere dalla loro classificazione tecnico-funzionale.

Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, nel percorrere le "strade locali" i conduttori di moltitudini di animali devono osservare la massima cura e attenzione nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti e fughe dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento alle cose.

Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta di bestiame.

Per fini igienico-sanitari e di pubblico decoro le deiezioni prodotte dagli animali nelle piazze e strade di pubblico transito debbono essere rimosse immediatamente dal proprietario o conduttore.

Gli animali d'affezione sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 14 -Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Sindaco, che ne dà subito comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e agli altri Organismi competenti, qualsiasi malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza

della stessa, e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni che verranno loro impartite dalle Autorità preposte.

Per tutte le procedure da seguire nel caso si fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni.

A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani. Gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dal suo ricovero qualsiasi animale o prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

Gli animali morti per cause naturali devono essere smaltiti in conformità alle norme del Regolamento di Polizia Veterinaria.

ARTICOLO 15 – Smaltimento degli stocchi

E' obbligatoria l'eliminazione dei residui colturali mediante trinciatura e successivo interrimento o mediante smaltimento secondo le modalità consentite dalla Legge. Gli stocchi devono essere trinciati entro 2 mesi dalla fine della raccolta qualora abbiano un'altezza superiore a 50 cm. e devono essere interrati o smaltiti entro e non oltre il mese di marzo.

ARTICOLO 16 - Apiari e alveari

Gli apiari ed alveari devono essere collocati a distanza di non meno di 10,00 metri rispetto alle strade di uso pubblico e ai confini di proprietà.

L'apicoltore può dimezzare tale distanza se sono interposti muri, siepi od altri ripari.

L'apicoltore dovrà in ogni caso impedire che gli apiari ed alveari arrechino disturbo a terzi, aumentando anche la distanza di collocamento dalle strade e dai confini di proprietà qualora necessario.

TITOLO III

ATTIVITA' AGRICOLA E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

ARTICOLO 17 – Normale attività agricola

Sono considerati normale pratica agricola i movimenti di terra strettamente pertinenti all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, comprese le operazioni di scasso e/o aratura fino alla profondità di 90 cm.. Nelle movimentazioni di terra deve essere garantito il pareggio tra volumi di scavo e volumi di riporto.

Sono considerati normale pratica agricola anche la formazione di scoline, l'impianto di pali tutori, l'installazione di reti frangivento mobili e di limitata entità, l'installazione di reti mobili antigrandine ed interventi similari, ma non l'alterazione della rete dei fossi e dei canali e della morfologia e altimetria del terreno e dell'assetto idraulico.

Gli accorpamenti di fondi tali da comportare alterazione della morfologia del terreno con conseguente variazione dell'assetto idraulico, nonché gli interventi al di fuori dei parametri di "normale pratica agricola" di cui ai precedenti commi del presente articolo, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune previa presentazione di un piano di riordino fondiario. Il Comune, ove necessario, richiederà preventivamente il parere del competente Consorzio di Bonifica.

ARTICOLO 18 – Esercizio dell'attività venatoria

L'esercizio della caccia e l'esercizio della pesca nel territorio comunale sono disciplinati da leggi nazionali e regionali e da disposizioni specifiche da parte della Provincia, a cui si rimanda. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze o concessioni prescritte.

Parimenti, la raccolta di funghi, di lumache e rane, di flora naturale e spontanea, di frutti e semi di piante forestali dai boschi, è disciplinata da norme regionali specifiche a cui si demanda; per la raccolta di funghi si deve essere in possesso di regolare patentino.

Ai sensi dell'art. 15, 7° comma, della Legge 157/1992 e s.m.i., l'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano come tali i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. In tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

Per la sicurezza del luogo di lavoro, caratterizzato da mancanza di sufficiente visibilità all'esterno e tra le serre orticole, l'esercizio venatorio in forma vagante nel Comune di Chioggia è altresì vietato nei fondi coltivati ad orto con serre. Anche in tal caso non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatti salvi gli altri casi ed eccezioni previsti dall'art. 21 della L. 157/1992 e s.m.i., l'esercizio della caccia è vietato a chiunque:

- a. nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b. ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- c. nelle aie o altre pertinenze di fabbricati rurali;
- d. nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;

- e. a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrozzabili (escluse strade poderali e interpoderali);
- f. a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione (sono ad esse assimilate le macchine operatrici e semoventi con presenza di personale in aree boschive soggette a manutenzione);
- g. su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- h. negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- i. negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle di divieto esenti da tasse;
- j. sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/1993 e s.m.i., durante la stagione venatoria l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore. Inoltre, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, della Legge 157/1992 e s.m.i., qualora il proprietario o conduttore intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al Servizio provinciale per la fauna e la caccia. Il proprietario o conduttore provvede ad apporre a suo carico adeguate tabelle di divieto esenti da tasse.

Il proprietario o conduttore può chiedere alla Regione, tramite il competente Servizio provinciale per la fauna e la caccia, alle scadenze definite dalle norme regionali, l'interdizione dell'attività venatoria sul proprio fondo su cui si praticano attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.

Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria viene accolta, il fondo deve essere delimitato a cura del proprietario o conduttore con idonee tabelle non soggette a tasse.

E' vietato installare senza autorizzazione le tabelle di divieto dell'attività venatoria sul proprio fondo. Chi lo fa si espone alle sanzioni previste dall'art. 35, 1° comma lettera f), della L.R. 50/1993 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 21, 1° comma lettera dd), della L. 157/1992 e s.m.i., è vietato rimuovere o danneggiare le tabelle medesime legittimamente apposte su fondo altrui.

L'allevamento di animali selvatici a qualsiasi titolo deve essere autorizzato dalla Provincia. Gli allevamenti di selvaggina sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

ARTICOLO 19 - Disboscamenti

E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di superfici a bosco o pineta.

E' fatto inoltre divieto di disboscare la vegetazione riparale per una distanza orizzontale inferiore a 9,00 metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie dei corsi d'acqua pubblici.

In caso di violazione, fatte salve le sanzioni derivanti dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, l'autore della violazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato preesistente con le modalità e nei tempi prescritti dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune potrà far eseguire d'ufficio gli interventi di ripristino a spese dell'inadempiente.

TITOLO IV COSTRUZIONI RURALI

ARTICOLO 20 - Case rurali

Le costruzioni in zona rurale sono disciplinate dalle Norme dei vigenti strumenti urbanistici.

Le attività agrituristiche e le trasformazioni edilizie ad esse funzionali sono disciplinate dalle specifiche norme nazionali e regionali, ed in particolare dallo specifico Regolamento di Attuazione della Regione Veneto.

L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti norme. In caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall'ente erogatore. L'acqua potabile proveniente da pozzi o sorgenti private deve essere dichiarata idonea a tal uso dai competenti organi dell'ULSS ai sensi della vigente normativa in materia. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino al livello del suolo.

Le acque reflue domestiche provenienti dalle abitazioni site in zone sprovviste di fognatura e quelle ad esse assimilate devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dai regolamenti comunali. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità tali che non arrechino danni a terzi.

I fabbricati rurali e i cortili, le aie, gli orti e i giardini a loro annessi devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque pluviali, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

E' vietato conservare qualsiasi prodotto fitosanitario nei luoghi di deposito e di conservazione di derrate alimentari per uso umano o zootecnico.

Nel corpo edilizio in cui sono presenti alloggi non sono ammessi locali per allevamento zootecnico nonché depositi di materiali soggetti a fermentazione.

ARTICOLO 21 - Caratteristiche dei ricoveri per attività zootecniche

I ricoveri destinati ad attività zootecniche dovranno essere costruiti o adeguati in conformità alle norme della vigente strumentazione urbanistica, alla legislazione in materia di igiene veterinaria e del lavoro, alle norme per la protezione, la sicurezza ed il benessere degli animali, alle direttive regionali sull'Ecocondizionalità, alle altre specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia, e comunque devono:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili;
- f) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.

Per le norme in dettaglio si rinvia al Regolamento Edilizio.

Fatte salve eventuali norme specifiche in materia, i nuovi ricoveri zootecnici o quelli esistenti in cui siano aumentate le densità dei capi presenti devono garantire il rispetto dei seguenti parametri:

- a) altezza minima dei ricoveri : 3,00 metri;

b) volume utile specifico minimo di 20 mc per capo bovino o bovino equivalente (1 capo bovino adulto = 1 Equino = 3 Vitelli = 3 puledri = 2 suini da riproduzione = 4 altri suini = 7 ovini/caprini = 50 Tacchini/anatidi = 100 Polli/altre specie avicole = 100 conigli).

In caso di ricoveri destinati ad attività zootecniche a carattere familiare o per autoconsumo il Comune, sentita eventualmente l'Autorità Sanitaria, può concedere deroghe alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 22 – Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Per superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e/o delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

ARTICOLO 23 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali e le loro pertinenze (chiaviche e paratoie) vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti manutentate, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura.

Per i fossi privati di scolo nei quali é stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

Nel caso di non ottemperanza alla ordinanza sindacale l'Amministrazione Comunale procederà alla esecuzione dei lavori ritenendo, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di escavo, deposito e spianamento del materiale di risulta previo avviso al proprietario.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.

Per la cura e la manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro Regolamenti.

TITOLO V

TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

ARTICOLO 24 – Utilizzo della viabilità rurale

E' severamente vietata l'alterazione o chiusura delle strade della viabilità rurale anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà. Fanno eccezione le strade interpoderali, di proprietà e di uso esclusivo dei fondi serviti, che possono essere chiuse al passaggio mediante sbarre o cartelli di divieto.

ARTICOLO 25 - Obblighi dei frontisti

I frontisti, proprietari o conduttori, di strade interpoderali hanno l'obbligo, ciascuno per la propria quota di proprietà od uso, di tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri.

I frontisti, proprietari o conduttori, di tutte le strade hanno l'obbligo, ciascuno per la propria quota di proprietà od uso, di conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

ARTICOLO 26 - Diritto di passaggio

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, purché con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

Lungo le strade interpoderali è consentito l'accesso alle proprietà che vi prospettano solo da parte degli aventi diritto o delle persone ed ai mezzi da questi debitamente autorizzati. La larghezza utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a 4,00 metri onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli e agli automezzi anche pesanti.

ARTICOLO 27 - Occupazione delle strade

Senza la concessione dell'Ente competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade pubbliche o ad uso pubblico.

In caso di autorizzazione all'occupazione, nell'atto concessorio devono essere riportati la località, l'estensione, la durata ed il tipo dell'occupazione oltre all'eventuale canone pagato.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio alternativo comodo agli aventi diritto o agli autorizzati.

ARTICOLO 28 - Alberi, siepi e coltivazioni prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico

I proprietari o conduttori di fondi o di giardini sono obbligati a tenere controllati e regolati gli alberi, le siepi e le coltivazioni arboree ed arbustive prospicienti le strade, al fine di evitare che lo sviluppo delle piante o dei rami vada a creare rischi per la pubblica incolumità e la circolazione stradale, o vada a restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i fossati e canali di scolo, o vada a compromettere la leggibilità dei segnali.

E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta o il fossato a bordo strada da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da alberi, siepi o coltivazioni arboree ed arbustive posti in loro proprietà.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari frontisti di strade con piantagioni arboree prospicienti la sede stradale sono obbligati a sfrondare o tagliare i rami protesi verso la strada fino all'altezza di 4,00 metri da terra per tutta la sezione utile della strada, onde consentire una adeguata visibilità e sicurezza per la circolazione.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 metri.

Per l'impianto di alberi che sviluppino apparati radicali superficiali di particolare estensione (pinus pinea e similari) la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 10,00 metri.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o arbusti tenuti ad altezza non superiore ad 1,00 metro sul terreno non può essere inferiore a 1,00 metro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1,00 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3,00 metri.

ARTICOLO 29 – Tombinatura di fossi e canali

solo in casi di provata necessità e previa autorizzazione del Comune di Chioggia, è possibile tombinare fossi e canali con il solo scopo di creare nuovi accessi alle proprietà

La richiesta di titolo abilitativo deve essere presentata dall'avente titolo al Comune il quale stabilirà la fattibilità dell'opera, la tipologia ed il diametro della tubazione e le modalità di esecuzione, previo parere favorevole del Consorzio di Bonifica e/o di altro Ente competente ove necessario.

ARTICOLO 30 - Divieti

Senza autorizzazione degli Enti competenti, ai soggetti privati è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

In osservanza alle vigenti norme in materia, sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- a) la formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporanee o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei di fiumi, rivi e canali riducendo la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
- d) le piantagioni di alberi e siepi ed il movimento di terreno a distanza inferiore di 4,00 metri dal piede degli argini o dalle sponde;
- e) gli scavi a distanze inferiori di 10,00 metri dal piede degli argini o dalle sponde.
- f) la realizzazione di opere di qualsiasi genere che possano precludere il libero accesso agli argini.

TITOLO VI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Articolo 31 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Articolo 32 – Definizioni

Ai fini del presente titolo, si intendono per:

Centro abitato: l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.

Aree di protezione: tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

Aree ad elevata protezione: quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.

Aree di tutela assoluta: le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).

Aree di rispetto: le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari;

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto

di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

Aree agricole: i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

Aree extra agricole: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali

e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di

carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

Fasce di rispetto: le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

Articolo 33 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Una volta cessata la coltivazione, tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto. In caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria in modo da evitare danni dovuti al trasferimento dei parassiti alle coltivazioni vicine e comunque vanno rispettate le disposizioni emanate dall'Autorità competente, in materia di lotta obbligatoria.

Articolo 34 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione.

Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:

nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali impiegare una valvola di non ritorno;
negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra il tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice. Il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.

In fase di preparazione e di impiego dei PF è obbligatorio utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

E' obbligatorio preparare i PF nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

Articolo 35 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.

Nella fascia di 50 metri degli appezzamenti adiacenti alle “aree ad elevata protezione” è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+, T e devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento.

In tale fascia, la distribuzione degli altri PF deve iniziare dopo le 18.00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo,

nel caso di colture erbacee sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 50 metri dal confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione, quando necessari;

su cereali a paglia, barbabietola e soia, nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree sono ammessi solo interventi di diserbo, quando necessari.

In tutti i casi deve essere rispettata una fascia non trattata di almeno 5 metri dal confine.

Nella fascia di 30 metri degli appezzamenti adiacenti alle “aree di protezione” è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+ , inoltre:

nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 20 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 10 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo;

nel caso di colture sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 20 metri, da confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione, quando necessari.

Anche in questo caso devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva.

Allo scopo di consentire l'identificazione delle irroratrici che contengono PF T+ o t deve essere apposto su ciascuna fiancata dell'irroratrice un cartello circolare di colore rosso di diametro minimo di 30 cm.

Nelle fasce di rispetto previste nei precedenti commi 3 e 4, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con una delle seguenti modalità:

- l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del campo;
- siano impiegate lance a mano a pressione moderata inferiore a 10 bar;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel.

La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 5. deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

Nelle "Aree di rispetto" relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

Le aree edificate, le aree sensibili, i pozzi, i corpi idrici in prossimità o all'interno dell'azienda, devono essere identificate preventivamente, circoscritte e devono essere segnalate in modo inequivocabile le distanze di rispetto predefinite per poter mettere in atto misure come:

- la copertura dei pozzi;
- il rispetto delle distanze previste da corpi idrici.

E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
- d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

L'irrorazione aerea dei PF è vietata. In deroga a tale divieto i trattamenti con PF e loro coadiuvanti effettuati con l'elicottero possono essere eseguiti esclusivamente se specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute e dalle competenti Autorità regionali.

In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 10.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

Articolo 36 – Comunicazioni

Durante il trattamento con prodotti T, T+ e Xn e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.

Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo.

I Gestori del servizio di trattamento con PF e loro coadiuvanti effettuato con l'elicottero devono pubblicare sul proprio sito internet le mappe dei terreni in cui è autorizzata l'effettuazione dei trattamenti e le date in cui è prevista l'esecuzione dei trattamenti.

Articolo 37 – Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.

Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.

La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di
regolazione può essere effettuata anche presso Centri Prova autorizzati.

Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

Articolo 38 – Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.

La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.

E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e
ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.

L'applicazione in campo della miscela avanzata deve avvenire su colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e non deve comportare il superamento delle dosi massime consentite. In alternativa, la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo

previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.

E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato su apposite aree, allo scopo individuate ed attrezzate in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.

Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in

anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

Articolo 39 – Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei PF, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.

I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.

Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in

atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Articolo 40 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente titolo può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.

Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

TITOLO VII UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 41 – Premessa

Il presente Titolo detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla D.G.R. 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Titolo, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Articolo 42 – Finalità

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 43 – Ambito di applicazione

Le norme del presente Titolo si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Articolo 44 – Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

Modalità generali

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- 1) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- 2) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- 3) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- 4) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- 5) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

Modalità specifiche per le zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola

Considerato che il territorio comunale presenta al suo interno zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate ai precedenti commi, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, nelle sole zone vulnerabili, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- d) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
- e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
- f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

Articolo 45 – Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (D.M. 7.4.2006) e regionale (D.G.R. n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni) delle seguenti quantità massime:

Zone, nell'ambito del territorio comunale, non designate Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;

b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture e comunque nei limiti di 340 kg di azoto per ettaro per anno;

Zone, nell'ambito del territorio comunale, designate Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola

a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento e di acque reflue.

b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno;

Nel caso di aziende agricole ricadenti in parte in zone non vulnerabili da nitrati ed in parte in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale a cui fare riferimento è quello indicato nei punti a) b) per il primo caso e c) per il secondo.

Articolo 46 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali, nell'ambito del territorio comunale non designato vulnerabile da nitrati di origine agricola

Così come riportato nell'art. 4 della D.G.R. n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- 1) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- 2) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- 3) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- 4) nelle zone di tutela assoluta (decreto legislativo n. 152/2006);
- 5) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- 6) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- 7) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- 8) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere, fatte salve le limitazioni di cui alle successive lettere ;
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 febbraio di ogni anno.

È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Articolo 47 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone, nell'ambito del territorio comunale designato vulnerabile da nitrati di origine agricola

Così come riportato all'art. 22 del D.G.R. n. 2495/2006, e valevoli i limiti imposti per le zone individuate come non vulnerabili, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

E' vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel DM 19.4.1999 e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Titolo, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale (secondo quanto indicato al precedente articolo 44 comma 2 lettera b) e articolo 47 comma 4.

Articolo 48 – Accumulo temporaneo

Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 7.8.2006, n. 2495;

L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e ditransizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- 1) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- 2) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- 3) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Articolo 49 – Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

TITOLO VIII SANZIONI

ARTICOLO 50 - Sanzioni per la violazione delle norme del presente Regolamento

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, ed in assenza di norme statali e regionali diverse, le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 euro, con il pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro, e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n.689/81 e nell'art.6 bis della Legge 24 luglio 2008 n.125, di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n.92.

ARTICOLO 51 - Sanzioni accessorie

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, ove ricorre il caso il Comune può ordinare:
- a) la sospensione o cessazione di una determinata attività sanzionata,
 - b) il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose o la rimozione di eventuali opere abusive.

ARTICOLO 52 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

Fatte salve le altre disposizioni previste nel presente Titolo e dalle altre norme di legge, al contravventore in possesso di una concessione/autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione/autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività esercitata dal titolare della concessione/autorizzazione.

In tal caso la sospensione può avere una durata massima di 30 giorni;

- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente art. 39. In tal caso la Sospensione si protrae fino al momento del loro adempimento;
- c) morosità nel pagamento di tributi o diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione/autorizzazione. In tal caso la sospensione si protrae fino al momento dell'avvenuto pagamento del dovuto.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 53 – Norme transitorie

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario
Cavallari Maria Cristina
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente Consiglio Comunale
Tiozzo Fasiolo Daniel
FIRMATO DIGITALMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che si rende necessario disciplinare il servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico, per garantire la gestione e la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente, perseguendo altresì la finalità di far conoscere le normali regole di convivenza in ambiente rurale ed in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale;

ritenuto che il servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni che vengono espletate per garantire, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne;

visti:

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D. lgs 11 maggio 1999 n.152”*;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale:
 - *n.2495 del 07 agosto 2006 “Recepimento regionale del D.M. 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”* ;
 - *n.2439 del 06 agosto 2007 “programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Integrazione e adeguamento delle disposizioni attuative di talune misure di cui al primo bando generale D.G.R. 12 febbraio 2008 n.199”*;
 - *n.1379 del 17 luglio 2012 “Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della Giunta regionale n.2070/2010”*;

richiamata la nota della Regione Veneto del 18.12.07 prot.n.712775 (acquisita al protocollo comunale al n.70469 in data 27.12.07), dalla quale risulta che il Comune di Chioggia rientra nell'elenco dei comuni parzialmente vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

visto l'elaborato predisposto dal Servizio competente e dato atto che in merito sono stati acquisiti i pareri da parte dell'A.U.L.S.S. n.14 - Servizio Prevenzione e Servizio Veterinario, dalla Provincia di Venezia - Ufficio Caccia e Pesca, per i diversi profili di competenza (prot.nn.47493 e 49827 rispettivamente del 18 e 31 ottobre u.s.) e dai seguenti Servizi comunali: Urbanistica, Territorio ed Ecologia ed Ambiente;

visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.08.00, n. 267;

visto lo Statuto comunale;

vista la determinazione Sindacale n. 4/2012 che assegna gli incarichi di direzione ai Dirigenti;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione;

a voti espressi.....;

DELIBERA:

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto,

3) di approvare e di adottare l'elaborato, allegato al presente atto, predisposto dal Servizio Commercio quale "Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Chioggia";

4) di conferire, conseguentemente, mandato al Dirigente del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti necessari.



COMUNE DI CHIOGGIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del n.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Articolo 2 Servizio di polizia rurale
- Articolo 3 Definizioni

TITOLO II - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

- Articolo 4 Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Articolo 5 Riordino idraulico e manutenzione di fossati e canali
- Articolo 6 Potature di alberi e riordino ambientale
- Articolo 7 Accesso con mezzi non idonei
- Articolo 8 Accensione di fuochi
- Articolo 9 Impiego di mezzi e attrezzi rumorosi
- Articolo 10 Limitazioni nelle colture
- Articolo 11 Irrigazione
- Articolo 12 Animali al pascolo
- Articolo 13 Percorrenza di strade pubbliche con bestiame
- Articolo 14 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Articolo 15 Smaltimento degli stocchi
- Articolo 16 Apiari e alveari

TITOLO III - ATTIVITA' AGRICOLA E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

- Articolo 17 Normale attività agricola
- Articolo 18 Esercizio dell'attività venatoria
- Articolo 19 Disboscamenti

TITOLO IV – COSTRUZIONI RURALI

- Articolo 20 Case rurali
- Articolo 21 Caratteristiche dei ricoveri per attività zootecniche
- Articolo 22 Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini
- Articolo 23 Il libero deflusso delle acque

TITOLO V – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

- Articolo 24 Utilizzo della viabilità rurale
- Articolo 25 Obblighi dei frontisti
- Articolo 26 Diritto di passaggio
- Articolo 27 Occupazione delle strade
- Articolo 28 Alberi, siepi e coltivazioni prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico
- Articolo 29 Tombinatura di fossi e canali

Articolo 30 Divieti

TITOLO VI - UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

- Articolo 31 Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari
Articolo 32 Definizioni
Articolo 33 Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria
Articolo 34 Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari
Articolo 35 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari
Articolo 36 Comunicazioni
Articolo 37 Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature
Articolo 38 Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature
Articolo 39 Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF
Articolo 40 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

TITOLO VII - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

- Articolo 41 Premessa
Articolo 42 Finalità
Articolo 43 Ambito di applicazione
Articolo 44 Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue
Articolo 45 Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente
Articolo 46 Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali, nell'ambito del territorio comunale non designato vulnerabile da nitrati di origine agricola
Articolo 47 Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone, nell'ambito del territorio comunale designato vulnerabile da nitrati di origine agricola
Articolo 48 Accumulo temporaneo
Articolo 49 Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

TITOLO VII - SANZIONI

- Articolo 50 Sanzioni per la violazione delle norme del presente Regolamento
Articolo 51 Sanzioni accessorie
Articolo 52 Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53 Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale negli ambiti del territorio comunale aventi destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Lo scopo del presente Regolamento è la gestione e la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente, perseguendo altresì la finalità di far conoscere le normali regole di convivenza in ambiente rurale ed in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale.

ARTICOLO 2 – Servizio di polizia rurale

Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni che vengono espletate per garantire, negli ambiti del territorio comunale individuati al precedente articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ARTICOLO 3 – Definizioni

Rispetto alle definizioni di seguito riportate sono comunque fatte salve le definizioni date dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme sovraordinate al presente Regolamento.

- Fondo: appezzamento di terreno destinato o meno alla coltivazione.
- Fondo intercluso: fondo non avente proprio accesso diretto alla pubblica via.
- Diritto di passaggio: facoltà di transitare attraverso fondi o vie di proprietà altrui.
- Scolina: scavo nel suolo ad andamento continuo per permettere il deflusso delle acque, all'interno e/o tra le proprietà private, avente larghezza variabile non superiore a 1,5 m.
- Fosso: scavo nel suolo ad andamento continuo per permettere il deflusso delle acque, all'interno e/o tra le proprietà, avente larghezza variabile usualmente compresa tra 1,5 m. e 5,00 m.
- Canale: scavo continuo nel suolo ad andamento continuo per permettere il deflusso delle acque, avente larghezza sempre superiore a 5,00 m; l'esercizio e la manutenzione sono di competenza dell'Ente gestore.
- Capofosso: fosso principale che raccoglie le acque di scolo dei campi per riversarle in un canale collettore esterno.
- Perimetro o bacino di bonificazione: area servita dalle opere del Consorzio di Bonifica.
- Tombinamento: sostituzione di tratti di fossi o canali a cielo aperto con tombini.

- Miglioramenti fondiari: opere eseguite su un fondo per modificarne le sistemazioni idraulico-agrarie (omogeneità delle quote, pendenze, scoline, ...) e altri investimenti fissi (opere irrigue, frutteti,...).
- Residui colturali: ciò che resta della coltura dopo la raccolta.
- Agrofarmaci: sostanze utilizzate per difendere le colture da avversità biotiche.
- Letame:
 - ✦ materiale organico prodotto nelle concimaie, costituito dalla fermentazione di deiezioni di bestiame allevato su lettiera o allo stato brado;
 - ✦ frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame zootecnico.
- Pollina: materiale organico costituito da deiezioni prodotte da animali volatili allevati su lettiera o in batteria.
- Compost: risultato della decomposizione e dell'umificazione di un misto di materie organiche (come ad esempio residui di potatura, scarti di cucina, letame, liquame, rifiuti del giardinaggio, ecc.) da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari. Il compost può essere utilizzato come fertilizzante su prati o prima dell'aratura.
- Costruzioni rurali: fabbricati destinati alla conduzione dell'attività agricola, ivi compresa l'abitazione degli agricoltori e dei dipendenti.
- Tunnel e serre mobili: strutture funzionali all'attività agricola, che non richiedono opere edilizie vere e proprie e atto abilitativo edilizio (salvo l'autorizzazione ambientale ove prescritto).
- Bosco (art. 14 della L.R. 52/1978 e s.m.i.): tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. I terreni privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali o per intervento dell'uomo, compreso l'incendio, conservano la classificazione a bosco. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate, con impianto di origine artificiale reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie. I boschi, come sopra definiti, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.
- Boschetto: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la sopra estesa definizione di "Bosco", ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq..
- Viabilità rurale: l'insieme delle strade comunali extra-urbane, vicinali e interpoderali nel Comune di Chioggia.
- Strada vicinale: strada locale aperta al pubblico transito, non iscritta nelle categorie delle strade statali, regionali, provinciali e comunali. La strada vicinale, se di proprietà di soggetti privati, è gravata da un diritto reale pubblico di uso del quale è necessario un titolo costitutivo o l'utilizzazione protrattasi per il periodo necessario all'usucapione del diritto. L'uso pubblico deriva dalla necessità di uso non limitata ai soli frontisti o proprietari per esigenze di circolazione o per raggiungere edifici o luoghi o altre vie di interesse collettivo. I frontisti o i proprietari non possono precludere l'uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall'aver o meno contribuito alle spese di realizzazione, né renderne più gravoso l'uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza.
- Strada interpoderales: si intende una strada rurale che conduce ad una pluralità di poderi o edifici privati nonché quella utile a raggiungere le coltivazioni. Si tratta di strada privata non aperta al pubblico transito, la cui manutenzione spetta ai proprietari o conduttori dei poderi che vi affacciano.

- Argine: opera di difesa passiva del territorio atta ad impedire alle acque di straripare.

TITOLO II

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

ARTICOLO 4 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

I proprietari o conduttori devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

I proprietari o conduttori devono effettuare lo sfalcio della vegetazione sviluppatasi sul terreno non coltivato quando questa raggiunga un'altezza di 50 cm. o quando questa crei disturbo, limitazione o danno a terzi.

In attesa di smaltimento, i film plastici e gli altri materiali di risulta derivanti dall'attività agricola possono essere accumulati sul terreno in modo ordinato, su un'area marginale di limitate dimensioni possibilmente non visibile dalla pubblica via, in via transitoria per un periodo non superiore a 90 giorni.

Nei casi di inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, e/o qualora si generi pericolo per l'incolumità dei cittadini o pericolo di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, il Sindaco intima con propria ordinanza l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e, in caso di inottemperanza, provvede all'esecuzione d'ufficio degli interventi stessi addebitandone i costi al trasgressore.

Fatti salvi i casi di cui al precedente comma 4 del presente articolo, gli interventi di pulizia o di riordino nei terreni agricoli incolti non possono essere eseguiti nel periodo da inizio aprile a fine luglio a tutela della fauna selvatica migratoria o stanziale nidificante. Il divieto d'intervento è esteso a tutte le parti del territorio ove sia accertata la presenza di esemplari della fauna sopra citata.

ARTICOLO 5 - Riordino idraulico e manutenzione di fossati e canali

A salvaguardia della fauna e ittiofauna presente nei siti, nelle operazioni di riordino idraulico degli alvei, di decespugliamento delle parti incolte, di risagomatura degli argini nonché di tombinamento di fossati o canali, è fatto obbligo di osservare quanto segue:

- a) nelle zone SIC/ZSC e ZPS e nelle Riserve Naturaliste tali operazioni debbono essere preventivamente autorizzate sulla base delle normative vigenti, dagli Enti o Uffici Comunali di competenza. Debbono essere eseguite le indagini preventive previste dalle normative vigenti (screening preliminare ed eventuale valutazione di incidenza ambientale) per la verifica della presenza o meno di fauna, ittiofauna rientranti negli allegati delle Direttive Europee (habitat ed uccelli);
- b) sono vietate le operazioni nella stagionalità incompatibile con le condizioni di letargia e di nidificazione delle specie di fauna presente;
- c) nelle sponde o rive dei canali o fossati sono vietate accensioni di fuochi o estirpazioni di sterpaglie tramite combustione;
- d) nelle sponde di fossati e canali è vietato l'uso di dissecanti/diserbanti. Deroghe a tale divieto possono essere effettuate in periodi lontani dalla letargia e nidificazione per comprovate esigenze di estirpazione di malerbe infestanti e persistenti;
- e) sulle sponde di fossati e canali o nelle aree sovrastanti ad esse sono vietati depositi anche temporanei di materiali plastici (teli pvc/pet, tubi di irrigazione da risulta, cassette ecc.);

f) lo sfalcio meccanico con dispositivi a lama rotante o filo metallico/plastico o altro deve essere eseguito ad un'altezza minima dal suolo di 10 cm.

ARTICOLO 6 - Potature di alberi e riordino ambientale

A salvaguardia della fauna presente nei siti, nelle operazioni di potatura, abbattimento e riordino ambientale riguardanti gli alberi e le zone inselvatichite è fatto obbligo di osservare quanto segue:

- a) nelle zone SIC/ZSC e ZPS e nelle Riserve Naturaliste tali operazioni debbono essere preventivamente autorizzate sulla base delle normative vigenti dagli Enti o Uffici Comunali di competenza. Debbono essere eseguite le indagini preventive previste dalle normative vigenti (screening preliminare ed eventuale valutazione di incidenza ambientale) per la verifica della presenza o meno di fauna, stanziale e migratoria rientranti negli allegati delle Direttive Europee (habitat ed uccelli);
- b) sono vietate le operazioni nella stagionalità incompatibile con le condizioni di letargia e di nidificazione per la preservazione delle specie autoctone ed alloctone della fauna presente;
- c) si deve favorire la preservazione di alberi di alto fusto usufruiti con funzione di posatoio.

ARTICOLO 7 - Accesso con mezzi non idonei

Sui fondi agricoli non si può accedere con mezzi non abilitati alle lavorazioni e al trasporto (auto fuoristrada, moto da cross e similari). Tale divieto si estende anche a tutti i territori soggetti a tutela ambientale.

Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente i mezzi dei proprietari o conduttori e delle persone dagli stessi autorizzate, nonché i mezzi di sorveglianza, soccorso e pronto intervento.

ARTICOLO 8 - Accensione di fuochi

In tutto il territorio la bruciatura di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura è vietata ed è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

E' fatto divieto di eliminare ramaglie e altri residui vegetali mediante combustione all'aperto. Vanno favoriti il loro conferimento a centri di riutilizzo o il compostaggio in azienda nei limiti consentiti.

Potrà essere eseguito l'abbruciamento di essenze vegetali o di altro materiale vegetale per fini fitosanitari nei casi di necessità accertati dalle competenti autorità. L'abbruciamento dovrà avvenire adottando in ogni caso tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

E' consentita l'accensione di fuochi per la cottura di cibi. In tal caso il fuoco dovrà sempre essere presidiato e le fiamme ed il fumo non dovranno recare danno e disturbo a terzi.

ARTICOLO 9 - Impiego di mezzi e attrezzi rumorosi

E' vietato l'utilizzo di trebbie, trattori, motopompe, motofalciatrici, decespugliatori ed altri similari mezzi ed attrezzi rumorosi nelle ore notturne e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

In caso di dimostrata necessità, il Servizio competente può autorizzare eventuali deroghe.

ARTICOLO 10 - Limitazioni nelle colture

Ciascun proprietario o conduttore può lavorare i suoi fondi rustici con le tecniche agrarie che riterrà più opportune o utili, purché nello svolgimento della sua attività non costituisca pericolo, disturbo, limitazione o danno a terzi ed osservi le norme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 11 - Irrigazione

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, il proprietario o conduttore dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione deve collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre deve realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

ARTICOLO 12 - Animali al pascolo

Gli animali al pascolo devono essere condotti e custoditi in modo tale da impedirne sbandamenti o fughe che possano cagionare danni a persone o a cose o ad altri animali, o intralcio alla circolazione stradale. I proprietari sono in ogni caso responsabili dei danni e delle lesioni procurate dai loro animali.

ARTICOLO 13 - Percorrenza di strade pubbliche con bestiame

Lungo le strade pubbliche la conduzione di bestiame è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico-funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre animali lungo strade caratterizzate da traffico intenso, a prescindere dalla loro classificazione tecnico-funzionale.

Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, nel percorrere le "strade locali" i conduttori di moltitudini di animali devono osservare la massima cura e attenzione nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti e fughe dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento alle cose.

Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta di bestiame.

Per fini igienico-sanitari e di pubblico decoro le deiezioni prodotte dagli animali nelle piazze e strade di pubblico transito debbono essere rimosse immediatamente dal proprietario o conduttore.

Gli animali d'affezione sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 14 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Sindaco, che ne dà subito comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e agli altri Organismi competenti, qualsiasi malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza della stessa, e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni che verranno loro impartite dalle Autorità preposte.

Per tutte le procedure da seguire nel caso si fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni.

A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani. Gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dal suo ricovero qualsiasi animale o prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

Gli animali morti per cause naturali devono essere smaltiti in conformità alle norme del Regolamento di Polizia Veterinaria.

ARTICOLO 15 - Smaltimento degli stocchi

E' obbligatoria l'eliminazione dei residui colturali mediante trinciatura e successivo interrimento o mediante smaltimento secondo le modalità consentite dalla Legge. Gli stocchi devono essere trinciati entro 2 mesi dalla fine della raccolta qualora abbiano un'altezza superiore a 50 cm. e devono essere interrati o smaltiti entro e non oltre il mese di marzo.

ARTICOLO 16 - Apiari e alveari

Gli apiari ed alveari devono essere collocati a distanza di non meno di 10,00 metri rispetto alle strade di uso pubblico e ai confini di proprietà.

L'apicoltore può dimezzare tale distanza se sono interposti muri, siepi od altri ripari.

L'apicoltore dovrà in ogni caso impedire che gli apiari ed alveari arrechino disturbo a terzi, aumentando anche la distanza di collocamento dalle strade e dai confini di proprietà qualora necessario.

TITOLO III

ATTIVITA' AGRICOLA E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

ARTICOLO 17 - Normale attività agricola

Sono considerati normale pratica agricola i movimenti di terra strettamente pertinenti all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, comprese le operazioni di scasso e/o aratura fino alla profondità di 90 cm.. Nelle movimentazioni di terra deve essere garantito il pareggio tra volumi di scavo e volumi di riporto.

Sono considerati normale pratica agricola anche la formazione di scoline, l'impianto di pali tutori, l'installazione di reti frangivento mobili e di limitata entità, l'installazione di reti mobili antigrandine ed interventi similari, ma non l'alterazione della rete dei fossi e dei canali e della morfologia e altimetria del terreno e dell'assetto idraulico.

Gli accorpamenti di fondi tali da comportare alterazione della morfologia del terreno con conseguente variazione dell'assetto idraulico, nonché gli interventi al di fuori dei parametri di "normale pratica agricola" di cui ai precedenti commi del presente articolo, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune previa presentazione di un piano di riordino fondiario. Il Comune, ove necessario, richiederà preventivamente il parere del competente Consorzio di Bonifica.

ARTICOLO 18 - Esercizio dell'attività venatoria

L'esercizio della caccia e l'esercizio della pesca nel territorio comunale sono disciplinati da leggi nazionali e regionali e da disposizioni specifiche da parte della Provincia, a cui si rimanda. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze o concessioni prescritte.

Parimenti, la raccolta di funghi, di lumache e rane, di flora naturale e spontanea, di frutti e semi di piante forestali dai boschi, è disciplinata da norme regionali specifiche a cui si demanda; per la raccolta di funghi si deve essere in possesso di regolare patentino.

Ai sensi dell'art. 15, 7° comma, della Legge 157/1992 e s.m.i., l'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano come tali i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. In tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

Per la sicurezza del luogo di lavoro, caratterizzato da mancanza di sufficiente visibilità all'esterno e tra le serre orticole, l'esercizio venatorio in forma vagante nel Comune di Chioggia è altresì vietato nei fondi coltivati ad orto con serre. Anche in tal caso non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatti salvi gli altri casi ed eccezioni previsti dall'art. 21 della L. 157/1992 e s.m.i., l'esercizio della caccia è vietato a chiunque:

- a. nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b. ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- c. nelle aie o altre pertinenze di fabbricati rurali;
- d. nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;

- e. a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrozzabili (escluse strade poderali e interpoderali);
- f. a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione (sono ad esse assimilate le macchine operatrici e semoventi con presenza di personale in aree boschive soggette a manutenzione);
- g. su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- h. negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- i. negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle di divieto esenti da tasse;
- j. sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/1993 e s.m.i., durante la stagione venatoria l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore. Inoltre, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, della Legge 157/1992 e s.m.i., qualora il proprietario o conduttore intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al Servizio provinciale per la fauna e la caccia. Il proprietario o conduttore provvede ad apporre a suo carico adeguate tabelle di divieto esenti da tasse.

Il proprietario o conduttore può chiedere alla Regione, tramite il competente Servizio provinciale per la fauna e la caccia, alle scadenze definite dalle norme regionali, l'interdizione dell'attività venatoria sul proprio fondo su cui si praticano attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.

Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria viene accolta, il fondo deve essere delimitato a cura del proprietario o conduttore con idonee tabelle non soggette a tasse.

E' vietato installare senza autorizzazione le tabelle di divieto dell'attività venatoria sul proprio fondo. Chi lo fa si espone alle sanzioni previste dall'art. 35, 1° comma lettera f), della L.R. 50/1993 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 21, 1° comma lettera dd), della L. 157/1992 e s.m.i., è vietato rimuovere o danneggiare le tabelle medesime legittimamente apposte su fondo altrui.

L'allevamento di animali selvatici a qualsiasi titolo deve essere autorizzato dalla Provincia. Gli allevamenti di selvaggina sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

ARTICOLO 19 - Disboscamenti

E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di superfici a bosco o pineta.

E' fatto inoltre divieto di disboscare la vegetazione riparale per una distanza orizzontale inferiore a 9,00 metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie dei corsi d'acqua pubblici.

In caso di violazione, fatte salve le sanzioni derivanti dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, l'autore della violazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato preesistente con le modalità e nei tempi prescritti dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune potrà far eseguire d'ufficio gli interventi di ripristino a spese dell'inadempiente.

TITOLO IV COSTRUZIONI RURALI

ARTICOLO 20 - Case rurali

Le costruzioni in zona rurale sono disciplinate dalle Norme dei vigenti strumenti urbanistici.

Le attività agrituristiche e le trasformazioni edilizie ad esse funzionali sono disciplinate dalle specifiche norme nazionali e regionali, ed in particolare dallo specifico Regolamento di Attuazione della Regione Veneto.

L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti norme. In caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall'ente erogatore. L'acqua potabile proveniente da pozzi o sorgenti private deve essere dichiarata idonea a tal uso dai competenti organi dell'ULSS ai sensi della vigente normativa in materia. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino al livello del suolo.

Le acque reflue domestiche provenienti dalle abitazioni site in zone sprovviste di fognatura e quelle ad esse assimilate devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dai regolamenti comunali. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità tali che non arrechino danni a terzi.

I fabbricati rurali e i cortili, le aie, gli orti e i giardini a loro annessi devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque pluviali, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

E' vietato conservare qualsiasi prodotto fitosanitario nei luoghi di deposito e di conservazione di derrate alimentari per uso umano o zootecnico.

Nel corpo edilizio in cui sono presenti alloggi non sono ammessi locali per allevamento zootecnico nonché depositi di materiali soggetti a fermentazione.

ARTICOLO 21 - Caratteristiche dei ricoveri per attività zootecniche

I ricoveri destinati ad attività zootecniche dovranno essere costruiti o adeguati in conformità alle norme della vigente strumentazione urbanistica, alla legislazione in materia di igiene veterinaria e del lavoro, alle norme per la protezione, la sicurezza ed il benessere degli animali, alle direttive regionali sull'Ecocondizionalità, alle altre specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia, e comunque devono:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili;
- f) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.

Per le norme in dettaglio si rinvia al Regolamento Edilizio.

Fatte salve eventuali norme specifiche in materia, i nuovi ricoveri zootecnici o quelli esistenti in cui siano aumentate le densità dei capi presenti devono garantire il rispetto dei seguenti parametri:

a) altezza minima dei ricoveri : 3,00 metri;

b) volume utile specifico minimo di 20 mc per capo bovino o bovino equivalente (1 capo bovino adulto = 1 Equino = 3 Vitelli = 3 puledri = 2 suini da riproduzione = 4 altri suini = 7 ovini/capri = 50 Tacchini/anatidi = 100 Polli/altre specie avicole = 100 conigli).

In caso di ricoveri destinati ad attività zootecniche a carattere familiare o per autoconsumo il Comune, sentita eventualmente l'Autorità Sanitaria, può concedere deroghe alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 22 – Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Per superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e/o delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

ARTICOLO 23 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali e le loro pertinenze (chiaviche e paratoie) vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti manutate, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura.

Per i fossi privati di scolo nei quali é stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

Nel caso di non ottemperanza alla ordinanza sindacale l'Amministrazione Comunale procederà alla esecuzione dei lavori ritenendo, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di escavo, deposito e spianamento del materiale di risulta previo avviso al proprietario.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.

Per la cura e la manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro Regolamenti.

TITOLO V

TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

ARTICOLO 24 - Utilizzo della viabilità rurale

E' severamente vietata l'alterazione o chiusura delle strade della viabilità rurale anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà. Fanno eccezione le strade interpoderali, di proprietà e di uso esclusivo dei fondi serviti, che possono essere chiuse al passaggio mediante sbarre o cartelli di divieto.

ARTICOLO 25 - Obblighi dei frontisti

I frontisti, proprietari o conduttori, di strade interpoderali hanno l'obbligo, ciascuno per la propria quota di proprietà od uso, di tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri.

I frontisti, proprietari o conduttori, di tutte le strade hanno l'obbligo, ciascuno per la propria quota di proprietà od uso, di conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

ARTICOLO 26 - Diritto di passaggio

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, purché con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

Lungo le strade interpoderali è consentito l'accesso alle proprietà che vi prospettano solo da parte degli aventi diritto o delle persone ed ai mezzi da questi debitamente autorizzati. La larghezza utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a 4,00 metri onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli e agli automezzi anche pesanti.

ARTICOLO 27 - Occupazione delle strade

Senza la concessione dell'Ente competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade pubbliche o ad uso pubblico.

In caso di autorizzazione all'occupazione, nell'atto concessorio devono essere riportati la località, l'estensione, la durata ed il tipo dell'occupazione oltre all'eventuale canone pagato.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio alternativo comodo agli aventi diritto o agli autorizzati.

ARTICOLO 28 - Alberi, siepi e coltivazioni prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico

I proprietari o conduttori di fondi o di giardini sono obbligati a tenere controllati e regolati gli alberi, le siepi e le coltivazioni arboree ed arbustive prospicienti le strade, al fine di evitare che lo sviluppo delle piante o dei rami vada a creare rischi per la pubblica incolumità e la circolazione stradale, o vada a restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i fossati e canali di scolo, o vada a compromettere la leggibilità dei segnali.

E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta o il fossato a bordo strada da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da alberi, siepi o coltivazioni arboree ed arbustive posti in loro proprietà.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari frontisti di strade con piantagioni arboree prospicienti la sede stradale sono obbligati a sfrondare o tagliare i rami protesi verso la strada fino all'altezza di 4,00 metri da terra per tutta la sezione utile della strada, onde consentire una adeguata visibilità e sicurezza per la circolazione.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 metri.

Per l'impianto di alberi che sviluppino apparati radicali superficiali di particolare estensione (pinus pinea e similari) la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 10,00 metri.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o arbusti tenuti ad altezza non superiore ad 1,00 metro sul terreno non può essere inferiore a 1,00 metro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1,00 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3,00 metri.

ARTICOLO 29 - Tombinatura di fossi e canali

Solo in casi di provata necessità e per tratti non superiori ai 10.00 m, è possibile tombinare fossi e canali con il solo scopo di creare nuovi accessi alle proprietà.

La richiesta di titolo abilitativo deve essere presentata dall'avente titolo al Comune il quale stabilirà la fattibilità dell'opera, la tipologia ed il diametro della tubazione e le modalità di esecuzione, previo parere favorevole del Consorzio di Bonifica e/o di altro Ente competente ove necessario.

ARTICOLO 30 - Divieti

Senza autorizzazione degli Enti competenti, ai soggetti privati è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

In osservanza alle vigenti norme in materia, sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- a) la formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporanee o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei di fiumi, rivi e canali riducendo la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
- d) le piantagioni di alberi e siepi ed il movimento di terreno a distanza inferiore di 4,00 metri dal piede degli argini o dalle sponde;
- e) gli scavi a distanze inferiori di 10,00 metri dal piede degli argini o dalle sponde.
- f) la realizzazione di opere di qualsiasi genere che possano precludere il libero accesso agli argini.

TITOLO VI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Articolo 31 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Articolo 32 - Definizioni

Ai fini del presente titolo, si intendono per:

Centro abitato: l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.

Aree di protezione: tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

Aree ad elevata protezione: quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.

Aree di tutela assoluta: le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).

Aree di rispetto: le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari;

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto

di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

Aree agricole: i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

Aree extra agricole: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali

e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di

carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

Fasce di rispetto: le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

Articolo 33 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Una volta cessata la coltivazione, tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto. In caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria in modo da evitare danni dovuti al trasferimento dei parassiti alle coltivazioni vicine e comunque vanno rispettate le disposizioni emanate dall'Autorità competente, in materia di lotta obbligatoria.

Articolo 34 - Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione.

Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:

nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali impiegare una valvola di non ritorno;
negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra il tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice. Il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.

In fase di preparazione e di impiego dei PF è obbligatorio utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

E' obbligatorio preparare i PF nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

Articolo 35 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.

Nella fascia di 50 metri degli appezzamenti adiacenti alle "aree ad elevata protezione" è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+, T e devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento.

In tale fascia, la distribuzione degli altri PF deve iniziare dopo le 18.00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo,

nel caso di colture erbacee sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 50 metri dal confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfezione, quando necessari;

su cereali a paglia, barbabietola e soia, nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree sono ammessi solo interventi di diserbo, quando necessari.

In tutti i casi deve essere rispettata una fascia non trattata di almeno 5 metri dal confine.

Nella fascia di 30 metri degli appezzamenti adiacenti alle "aree di protezione" è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+ , inoltre:

nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 20 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 10 metri successivamente a tale data,

l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo;

nel caso di colture sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 20 metri, da confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione, quando necessari. Anche in questo caso devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva.

Allo scopo di consentire l'identificazione delle irroratrici che contengono PF T+ o t deve essere apposto su ciascuna fiancata dell'irroratrice un cartello circolare di colore rosso di diametro minimo di 30 cm.

Nelle fasce di rispetto previste nei precedenti commi 3 e 4, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è

consentita con una delle seguenti modalità:

- l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del campo;
- siano impiegate lance a mano a pressione moderata inferiore a 10 bar;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel.

La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 5. deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

Nelle "Aree di rispetto" relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

Le aree edificate, le aree sensibili, i pozzi, i corpi idrici in prossimità o all'interno dell'azienda, devono

essere identificate preventivamente, circoscritte e devono essere segnalate in modo inequivocabile le distanze di rispetto predefinite per poter mettere in atto misure come:

- la copertura dei pozzi;
- il rispetto delle distanze previste da corpi idrici.

E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
- d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

L'irrorazione aerea dei PF è vietata. In deroga a tale divieto i trattamenti con PF e loro coadiuvanti effettuati con l'elicottero possono essere eseguiti esclusivamente se specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute e dalle competenti Autorità regionali.

In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 10.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

Articolo 36 - Comunicazioni

Durante il trattamento con prodotti T, T+ e Xn e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.

Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo.

I Gestori del servizio di trattamento con PF e loro coadiuvanti effettuato con l'elicottero devono pubblicare sul proprio sito internet le mappe dei terreni in cui è autorizzata l'effettuazione dei trattamenti e le date in cui è prevista l'esecuzione dei trattamenti.

Articolo 37 - Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.

Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.

La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di regolazione può essere effettuata anche presso Centri Prova autorizzati.

Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

Articolo 38 - Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.

La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.

E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.

L'applicazione in campo della miscela avanzata deve avvenire su colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e non deve comportare il superamento delle dosi massime consentite. In alternativa, la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.

E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato su apposite aree, allo scopo individuate ed attrezzate in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.

Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

Articolo 39 - Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei PF, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.

I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.

Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Articolo 40 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente titolo può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.

Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

TITOLO VII UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 41 - Premessa

Il presente Titolo detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla D.G.R. 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Titolo, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Articolo 42 - Finalità

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 43 - Ambito di applicazione

Le norme del presente Titolo si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Articolo 44 - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

Modalità generali

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- 1) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- 2) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- 3) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- 4) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- 5) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

Modalità specifiche per le zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola

Considerato che il territorio comunale presenta al suo interno zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate ai precedenti commi, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, nelle sole zone vulnerabili, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- d) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
- e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
- f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

Articolo 45 - Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (D.M. 7.4.2006) e regionale (D.G.R. n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni) delle seguenti quantità massime:

Zone, nell'ambito del territorio comunale, non designate Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture e comunque nei limiti di 340 kg di azoto per ettaro per anno;

Zone, nell'ambito del territorio comunale, designate Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento e di acque reflue.
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno;

Nel caso di aziende agricole ricadenti in parte in zone non vulnerabili da nitrati ed in parte in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale a cui fare riferimento è quello indicato nei punti a) b) per il primo caso e c) per il secondo.

Articolo 46 - Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali, nell'ambito del territorio comunale non designato vulnerabile da nitrati di origine agricola

Così come riportato nell'art. 4 della D.G.R. n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- 1) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- 2) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- 3) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- 4) nelle zone di tutela assoluta (decreto legislativo n. 152/2006);
- 5) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- 6) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- 7) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- 8) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alle successive lettere ;
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 febbraio di ogni anno.

È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Articolo 47 - Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone, nell'ambito del territorio comunale designato vulnerabile da nitrati di origine agricola

Così come riportato all'art. 22 del D.G.R. n. 2495/2006, e valevoli i limiti imposti per le zone individuate come non vulnerabili, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

E' vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel DM 19.4.1999 e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Titolo, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale (secondo quanto indicato al precedente articolo 44 comma 2 lettera b) e articolo 47 comma 4.

Articolo 48 - Accumulo temporaneo

Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 7.8.2006, n. 2495;

L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e ditransizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- 1) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- 2) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- 3) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Articolo 49 - Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

TITOLO VIII SANZIONI

ARTICOLO 50 - Sanzioni per la violazione delle norme del presente Regolamento

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, ed in assenza di norme statali e regionali diverse, le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n.689/81 e nell'art.6 bis della Legge 24 luglio 2008 n.125, di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n.92.

ARTICOLO 51 - Sanzioni accessorie

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, ove ricorre il caso il Comune può ordinare:

- a) la sospensione o cessazione di una determinata attività sanzionata,
- b) il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose o la rimozione di eventuali opere abusive.

ARTICOLO 52 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

Fatte salve le altre disposizioni previste nel presente Titolo e dalle altre norme di legge, al contravventore in possesso di una concessione/autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione/autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività esercitata dal titolare della concessione/autorizzazione.

In tal caso la sospensione può avere una durata massima di 30 giorni;

- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente art. 39. In tal caso la Sospensione si protrae fino al momento del loro adempimento;
- c) morosità nel pagamento di tributi o diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione/autorizzazione. In tal caso la sospensione si protrae fino al momento dell'avvenuto pagamento del dovuto.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 53 - Norme transitorie

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

25/03/2013

Il Dirigente Settore Sicurezza e Sviluppo Economico
(Michele Tiozzo)
FIRMATO DIGITALMENTE